



COMUNE DI ANDORNO MICCA

13811 - Via B. Galliani, 285

Tel. 015. 2478111- Fax 015. 2478180

Ufficio Anagrafe-Tel. 015.2478140-Fax 015.2478160

Ufficio Tecnico 015.2478130 Ufficio Ragioneria 015.2478150

E-mail: andorno@ptb.provincia.biella.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 00335290029

Regione PIEMONTE

Provincia di BIELLA

Comunità Montana

VALLE CERVO La Bürsch

DETERMINAZIONE DEL 1° E 2° PERIODO DI VENDITA DI FINE STAGIONE ANNO 2007.

ORDINANZA N. /2006
N.R.P.

IL SINDACO

Visto il D.Lgs 31.03.1998 n. 114, concernente la riforma della disciplina relativa al settore del commercio;

Vista la L.R. 12.11.1999 n. 28 e s.m.i. riguardante la disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del D.Lgs 114/98;

Vista la deliberazione CC 10.04.2000 n. 13, esecutiva ai sensi di legge, con cui si approva il regolamento delle vendite straordinarie;

Vista la L.R. 18.10.2004, n. 27 riguardante modifica alla L.R. 28/99 in materia di vendite di fine stagione e promozionali;

Vista l'art. 50 D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto l'accordo definito con le Amministrazioni Comunali confinanti;

Sentite, in merito, le organizzazioni sindacali e di categoria delle imprese e del commercio;

Ritenuto di dover provvedere sulla scorta dei provvedimenti sopracitati a determinare il 1° e il 2° periodo di vendita di fine stagione per l'anno 2007;

ORDINA

1) l'effettuazione dei periodi delle vendite di fine stagione come segue:

dal 2 GENNAIO 2007 per 8 (otto) settimane continuative – 1° periodo –

dal 1 LUGLIO 2007 per 8 (otto) settimane continuative – 2° periodo –

2) le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, così come è espressamente indicato dall'art. 15 – 3° comma – D.Lgs 114/98;

- 3) le vendite di fine stagione **devono essere precedute da comunicazione** da effettuare in carta libera;
- 4) la comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a. l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita solo se diverso da quello di vendita già oggetto di autorizzazione o comunicazione;
 - b. la data di inizio e quella di fine vendita nel rispetto del calendario fissato attualmente;
 - c. le percentuali di sconti e ribassi praticate ed esposte sui prezzi normali di vendita;
 - d. i testi delle asserzioni pubblicitarie utilizzate nel corso della vendita, ai fini della corretta informazione al consumatore.
- 5) i singoli prodotti delle vendite di fine stagione, ovunque collocati ed esposti per la vendita al dettaglio, debbono riportare in modo chiaro, ben leggibile e comparabile il prezzo di vendita al pubblico praticato prima della vendita e quello più favorevole in termini percentuali praticato durante la vendita;
- 6) tutti i messaggi pubblicitari relative alle vendite di fine stagione devono essere presentati in modo tale che non possano trarre in inganno il consumatore, né in termini di scorte, né in termini di qualità, né in termini di prezzo e devono rispettare le norme per la tutela della concorrenza e del mercato. L'operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare – a richiesta – la veridicità di tutte le proprie asserzioni.
- 7) **Nei trenta giorni che precedono la data di inizio della vendita di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Detta disposizione non si applica alle vendite promozionali effettuate sotto costo.**

Dalla Residenza Municipale, li 13.12.2006

**IL SINDACO
(GATTI Ruggero)**